



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIUSEPPE DE MARZO- Presidente - Sent. n. sez. 3378/2025

SILVIA MATTEI CC - 25/11/2025

MICAELA SERENA CURAMI R.G.N. 25994/2025

ANGELO VALERIO LANNA

MARIA GRECA ZONCU- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nato in ██████████ il ██████████

avverso l'ordinanza del 11/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Genova

Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi che ha chiesto
l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Genova con ordinanza emessa in data 11 giugno 2025
rigettava l'opposizione al decreto di espulsione emesso ex art. 16 d. lgs 286/98 nei confronti
di ██████████

2. Premetteva il tribunale che l'espulsione era stata disposta dal magistrato di
sorveglianza e che a detto provvedimento aveva fatto opposizione il condannato,
evidenziando la pendenza di un procedimento per evasione che avrebbe comportato un
aumento della pena complessiva da espiare oltre i due anni, nonché la pendenza di un
ricorso avverso il rigetto del rinnovo di permesso di soggiorno ed, infine, la presenza di
legami familiari sul territorio.

Il Tribunale evidenziava i numerosi precedenti e le pendenze, tra cui la segnalazione
per avere partecipato ai disordini all'interno del carcere ██████████ circa, poi, i legami familiari
sottolineava come l'istante fosse senza fissa dimora da anni, stante il suo stato di
tossicodipendente.

Pertanto, non sussistendo alcuna condizione ostativa all'espulsione, il Tribunale
rigettava l'opposizione.

3. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato articolando quattro
motivi di doglianza.

3.1 Con il primo motivo lamenta l'omessa motivazione in punto al rigetto dell'istanza di



rinvio del procedimento in attesa della decisione del Tribunale di Genova circa il ricorso avverso il decreto di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno; il ricorso era basato sulla esistenza di un forte legame familiare fra il ricorrente e la famiglia presente sul territorio.

A tale fine veniva depositata documentazione inerente anche le pubblicazioni del matrimonio del medesimo.

3.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, posto che la pendenza di altri procedimenti penali avrebbe aumentato la pena da scontare, rendendo così inapplicabile la misura alternativa; inoltre, l'espulsione non garantirebbe il diritto di difesa stante la difficoltà di rendere operativo in tempi rapidi il meccanismo di rientro ex art. 17 d.lgs. 286/98.

3.3 Con il terzo motivo il ricorrente dichiara di non condividere la valutazione sulla pericolosità sociale effettuata dal Tribunale che non avrebbe considerato l'importanza dei legami familiari e del radicamento del condannato sul territorio nazionale.

3.4 Con il quarto motivo lamenta la totale assenza dei presupposti per la espulsione avendo il tribunale dato prevalenza all'interesse pubblico rispetto ai legami familiari; per contro l'espulsione verso il paese di origine, ora teatro di scontri, ne renderebbe pericoloso il rimpatrio.

Infine, il percorso carcerario ha sancito l'allontanamento dalla tossicodipendenza e la presa di coscienza degli errori commessi.

4. Il Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

L'espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena, prevista dall'art. 16, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, riservata alla competenza del giudice di sorveglianza ed avente natura amministrativa, costituisce un'atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento carcerario, della quale è obbligatoria l'adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge e fatta salva la ricorrenza di una tra le cause ostative previste dal successivo art. 19 del medesimo plesso normativo (Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, Turtulli, Rv. 249175).

Tra le situazioni che impediscono l'adozione del provvedimento espulsivo è compresa la convivenza con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, cui in via interpretativa si equipara la convivenza more uxorio con un cittadino italiano, alla luce della parificazione del «contratto di convivenza» al matrimonio civile, operata dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, e del convivente di fatto al coniuge, ai fini dell'esercizio delle facoltà previste dall'ordinamento penitenziario, operata dall'art. 1, comma 38, della citata legge (Sez. 1, n. 16385 del 15/03/2019, Chigri, Rv. 276184; Sez. 1, n. 44182 del 27/06/2016, Zagoudi, Rv. 268038; questo ferme restando le generali indicazioni di Sez. 1, n. 43082 del 07/11/2024, Grami, Rv. 287150 – 01 della quale si dirà *infra* nell'esame del quarto motivo).

1.1 Il primo motivo è infondato.

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione con cui è denunciata la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto nel solo caso in cui gli elementi trascurati o disattesi abbiano chiaro carattere di decisività, sicché la loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e



diversi elementi di giudizio, a una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 4, n. 25730 del 01/07/2025, Giulioni, Rv. 288493 - 01) .

Il ricorrente lamenta il diniego del rinvio chiesto per ragioni di opportunità, stante la pendenza del procedimento di opposizione avverso il decreto di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per ragioni familiari.

Il tribunale fa riferimento in motivazione al contenuto del ricorso avverso il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno da cui emerge come l'istante fosse senza fissa dimora da tre anni , essendosi allontanato dalla famiglia in ragione del proprio stato di tossicodipendenza e non ritiene di disporre il rinvio : tale diniego per ragioni di opportunità non è provvedimento impugnabile, nel senso che non è suscettibile di essere contestato in ragione di una indeterminata aspettativa dell'esito di altro procedimento .

1.2 Il secondo motivo è infondato: la pena residua da espiare attiene ad un cumulo del luglio 2024 e non è superiore ai due anni ; nel momento in cui il tribunale ha emesso il provvedimento impugnato non risultava alcuna ulteriore condanna; quindi non sussisteva una condizione ostativa; ciò che conta, infatti, è la pena concretamente inflitta e ancora da espiare e non certo quella che potrebbe venire inflitta con future condanne.

1.3 Il terzo motivo è inammissibile: il ricorrente dichiara di non condividere la motivazione sulla pericolosità; si tratta di vizio non denunciabile in sede di legittimità nei termini di assoluta genericità con i quali la contestazione è prospettata

1.4 Il quarto motivo è fondato.

Ai fini dell'applicazione dell'espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione, il giudice di sorveglianza non deve limitarsi a verificare che non sussista alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ma, acquisendo, ove occorra, informazioni, deve procedere, dandone conto in motivazione, ad un'attenta ponderazione della pericolosità concreta ed attuale dello straniero in rapporto alla sua complessiva situazione familiare, alla luce della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno in Italia e dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il paese di origine. (Sez. 1, n. 45973 del 30/10/2019, Ramirez, Rv. 277454 – 01 : in applicazione del principio, la Corte ha censurato la decisione con cui il tribunale di sorveglianza aveva respinto l'opposizione all'espulsione di un detenuto cittadino straniero sul presupposto dell'irrelevanza, quale condizione ostativa ex art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998, della convivenza con una donna straniera regolarmente soggiornante e con la figlia di sei anni, evidenziando come, in tal modo, il tribunale avesse omesso di valutare se le esigenze poste a fondamento dell'espulsione, con riferimento alla gravità dei reati commessi ed allo stato di clandestinità del soggetto, dovessero concretamente prevalere sulla tutela dei legami affettivi, soprattutto con la figlia).

Ai fini della applicazione dell'espulsione dello straniero quale misura alternativa alla detenzione, a seguito della riformulazione dell'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ad opera del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, che ha introdotto la causa ostativa della violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del condannato conseguente al suo allontanamento dal territorio nazionale, il giudice è tenuto a valutare anche i legami affettivi non inquadrabili nelle ipotesi tipizzate di cui al suddetto art. 19, comma 2, lett. c). (Sez. 1, n. 10296 del 13/01/2022, Kezie, Rv. 282789 - 01)

In ragione, infatti della modifica introdotta dalla l. 173/2020, quale ulteriore causa ostativa all'espulsione, era indicata l'esistenza di fondati motivi che inducano a ritenere «che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della



sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea» ed aggiungendo, al periodo successivo, che «Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine».

Successivamente, l'ultimo periodo di cui all'art. 19 comma 1.1 d.lgs 286/98 è stato soppresso dall'art. 7 comma 1 lett. c) del d.l. 10/3/23 n. 20 convertito con modificazioni nella L. 5 maggio 2023 n. 50 ; nonostante ciò si è affermato che l'espulsione dello straniero disposta come misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non può trovare applicazione - neppure dopo l'entrata in vigore dell'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha abrogato l'art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, d.lgs. citato - quando si risolve in un'ingerenza nella vita privata e familiare dell'interessato, vietata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte EDU. (Sez. 1, n. 43082 del 07/11/2024, Grami, Rv. 287150 - 01)

Nel caso in esame il tribunale di sorveglianza si è posto in contrasto con tale orientamento e ha reso una motivazione estremamente scarna, non operando alcun esplicito bilanciamento fra la attuale e concreta pericolosità sociale dello straniero e la sua situazione familiare, la natura ed effettività dei vincoli familiari, il radicamento nel territorio, la durata della permanenza, ed il tipo di legami nel paese di origine.

L'omessa valutazione della complessiva situazione personale e familiare del condannato rende concreto il rischio che l'espulsione dallo Stato si risolva in una ingerenza nella vita privata e familiare dell'interessato, vietata ai sensi dell'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

2. Conseguentemente, limitatamente al motivo circa l'omesso bilanciamento della pericolosità sociale in rapporto ai legami personali e familiari del ricorrente, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al tribunale di sorveglianza di Genova perché voglia, applicando i principi sopra enucleati, riesaminare la questione, con libertà di giudizio.

PQM

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Genova.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Così deciso il 25 novembre 2025

Il Consigliere estensore Il Presidente

Maria Greca Zoncu Giuseppe De Marzo

